ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLA CASSA ASSISTENZA DEL GRUPPO BANCO BPM

In Milano, il giorno 10 novembre 2026

Tra

Banco BPM S.p.A., anche nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Banco BPM di seguito anche "Azienda" o "Capogruppo"

e

le OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-CGIL, Uilca e Unisin Falcri-Silcea-Sinfub

di seguito congiuntamente definite le "Parti",

PREMESSO CHE

a) l'assistenza sanitaria costituisce, ai sensi del CCNL del credito tempo per tempo vigente, materia demandata alla contrattazione di secondo livello, trattabile a livello di Gruppo;

b) con gli accordi del 29 febbraio 2024 e del 19 dicembre 2024, le Parti hanno confermato "*il comune obiettivo di pervenire a una normativa e a un trattamento economico omogenei di riferimento per i lavoratori del Gruppo Banco BPM in ambito welfare, in un'ottica di sostenibilità per il Gruppo, per i lavoratori e per le forme di welfare e in una logica di bilanciamento complessivo*";

c) con l'"Accordo di percorso armonizzazione welfare – ambito assistenza sanitaria" del 30 luglio 2025, le Parti hanno individuato l'assistenza sanitaria quale ambito di intervento prioritario, condividendo l'obiettivo intermedio di pervenire a un progressivo e graduale trattamento omogeneo delle persone del Gruppo sia in termini di prestazioni che di contributi, e hanno a tal fine disposto, tra l'altro, lo scioglimento della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare (CASPOP) con trasferimento dei relativi iscritti al FAS dal 1° gennaio 2026, l'avvio del percorso di armonizzazione di FIAM, il superamento delle forme assicurative di ex Profamily, Akros e Oaklins e il rafforzamento delle forme mutualistiche FAS e CMA;

d) nella dichiarazione aziendale in calce al predetto accordo del 30 luglio 2025, l'Azienda ha confermato la disponibilità a proseguire nel dialogo con le Parti al fine di pervenire a un progressivo e graduale trattamento omogeneo delle persone del Gruppo sia in termini di prestazioni che di contributi in ambito di assistenza, attraverso la sottoscrizione di una intesa entro il 31 dicembre 2027, prevedendo fasi intermedie di attuazione e step progressivi di allineamento delle contribuzioni;

e) le Parti riconoscono il valore sociale, mutualistico e solidaristico che nel tempo è stato sviluppato dalle forme di assistenza sanitaria operanti nel Gruppo Banco BPM: il Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare (di seguito "FAS"), la Cassa Mutua di Assistenza (di seguito "CMA") e il Fondo Integrativo Assistenza Malattia (di seguito "FIAM") hanno rappresentato e rappresentano un patrimonio collettivo costruito grazie al contributo di generazioni di lavoratrici, lavoratori e pensionati;

f) la necessità di garantire maggiore uniformità di trattamento e la volontà di valorizzare e rafforzare i principi di mutualità e solidarietà, rendono opportuno il superamento dell'attuale frammentazione delle forme assistenziali presenti nel Gruppo;

g) le Parti condividono, pertanto, l'obiettivo di realizzare un sistema sanitario integrativo unico di Gruppo, capace di valorizzare le migliori esperienze maturate negli anni e di garantire nel tempo sostenibilità, economicità, efficienza gestionale e qualità delle prestazioni;

h) le Parti riconoscono il ruolo svolto dal personale in quiescenza nello sviluppo delle attuali forme mutualistiche del Gruppo e confermano che la solidarietà intergenerazionale costituisce anch'essa uno dei principi ispiratori della nuova forma;

i) le Parti intendono con il presente Accordo (denominato di seguito anche "Fonte istitutiva") definire, i principi, le regole e il percorso per la costituzione della nuova Cassa, la confluenza delle forme esistenti e l'avvio dell'operatività della stessa, dandosi fin d'ora atto che la realizzazione del progetto potrà essere accompagnata dalla sottoscrizione di ulteriori specifiche intese.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Costituzione

1. Si costituisce, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una nuova associazione non riconosciuta senza fini di lucro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR denominata:

"Cassa Assistenza del Gruppo Banco BPM"

(di seguito, per brevità, "Cassa").

2. La nuova Cassa e opererà secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. La nuova Cassa si iscriverà all'Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute con D.M. 31 marzo 2008 e disciplinata dal D.M. 27 ottobre 2009, nel rispetto della soglia delle risorse vincolate ivi prevista.

4. La Cassa sarà costituita con atto pubblico notarile entro il mese di febbraio 2027 e avrà sede legale in Milano.

Articolo 3 – Principi ispiratori e caratteristiche

1. La Cassa è ispirata ai seguenti principi:
   a) la solidarietà e la mutualità, in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente;
   b) il fine assistenziale quale presupposto per erogare prestazioni integrative e/o sostitutive di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, anche in caso di perdita dell'autosufficienza, con rimborsi operati in via diretta, in via indiretta, ovvero anche per il tramite di polizze;
   c) la salvaguardia dell'equilibrio contabile/amministrativo di ogni esercizio;
   d) l'economicità della gestione;

e) l'autonomia patrimoniale, amministrativa, organizzativa e gestionale, con unitaria rappresentazione per il tramite del rendiconto e l'alimentazione tramite i contributi dell'Azienda e dei Soci anche per i propri familiari.

Articolo 4 – Statuto

1. Lo Statuto della Cassa, redatto in coerenza con i principi del presente Accordo, sarà oggetto di successiva condivisione tra le Parti (in qualità di Fonti Istitutive), prima della costituzione della Cassa, comunque entro il mese di gennaio 2027.

COSTITUZIONE DELLA CASSA E FASE TRANSITORIA (FINO AL 31 DICEMBRE 2027)

Articolo 5 – Processo per la costituzione della Cassa e confluenza delle forme di assistenza del Gruppo Banco BPM

1. Al fine di realizzare l'obiettivo di attivare un sistema sanitario integrativo unico di Gruppo, le Parti convengono, oltre alla costituzione delle Cassa di cui all'art. 2, la confluenza di FAS, CMA e FIAM nella Cassa stessa mediante fusione per incorporazione.

2. In relazione a quanto precede, le Parti condividono le seguenti tempistiche di realizzazione del progetto:

a) entro febbraio 2027: stipula dell'atto costitutivo (con allegato il relativo statuto) della Cassa con atto pubblico notarile e insediamento degli organi transitori di cui all'articolo 6;
b) dalla costituzione al 31 dicembre 2027: periodo di vigenza della cd. "fase transitoria", di cui al successivo articolo 6, con erogazione di prestazioni in misura minima e platea limitata, al fine di consentire la redazione del primo bilancio d'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2027;
c) entro il 30 giugno 2027: approvazione dei progetti di fusione da parte del Consigli di Amministrazione della nuova Cassa e dei Consigli di Amministrazione di FAS, CMA, FIAM con avvio degli adempimenti di deposito e pubblicità previsti dalla legge;
d) entro il 31 ottobre 2027: deliberazioni assembleari di fusione di FAS, CMA, FIAM e della nuova Cassa, stipula dei relativi atti pubblici notarili e approvazione dei Regolamenti;
e) entro il 30 novembre 2027: raccolta delle adesioni dei beneficiari delle forme assicurative esistenti (ex Profamily, Akros e Oaklins) secondo quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 3, fermo l'esito positivo di tutte le deliberazioni assembleari di ciascuna forma;
f) dal 1° gennaio 2028: efficacia delle operazioni di fusione, con subentro della Cassa nelle iscrizioni all'Anagrafe dei Fondi Sanitari delle forme incorporate ai sensi dell'articolo 24, piena operatività della Cassa, erogazione delle prestazioni a regime e versamento alla Cassa della contribuzione aziendale e individuale;
g) entro il 31 luglio 2028: eventuale presentazione della domanda di iscrizione autonoma della Cassa all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, sulla base del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

2. Ove emergessero motivate ragioni di natura oggettiva che richiedessero tempistiche maggiori, troverà applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 26 del presente accordo.

Articolo 6 – Fase transitoria

1. Dal momento della costituzione e sino al 31 dicembre 2027, la Cassa opererà in una fase transitoria che consentirà alla stessa di redigere e approvare il primo bilancio d'esercizio, chiuso al 31 dicembre

2027, quale presupposto dell'eventuale domanda di iscrizione autonoma all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui all'articolo 24.

2. Nel corso del periodo transitorio, la Cassa erogherà prestazioni in misura minima, sulla base di uno specifico Piano Sanitario provvisorio (comprendendo anche prestazioni socio-sanitarie, di recupero della salute e di assistenza odontoiatrica in misura idonea ad assicurare, sin dal primo esercizio, il rispetto delle soglie delle risorse vincolate di cui al D.M. 27 ottobre 2009), approvato dagli organi transitori e destinato a una platea limitata di Soci tra il personale in servizio e in quiescenza, con definizione di apposite dotazione iniziale e contribuzione.

3. Platea limitata di soci

Limitatamente alla fase transitoria, assumono la qualifica di Soci della nuova Cassa i soggetti firmatari dell'atto costitutivo della stessa.

Al fine di consentire l'iscrizione della platea limitata alla Cassa nella fase transitoria, le Parti condividono la possibilità per detta platea, di poter essere iscritta contemporaneamente, per la sola durata della fase transitoria, alla forma di provenienza e alla nuova cassa.

4. *Organi transitori*

Per la fase transitoria, le Parti convengono di disciplinare la composizione degli organi transitori della Cassa, secondo quanto previsto dal presente articolo.

Gli organi transitori esercitano tutti i poteri previsti dallo Statuto, curano gli adempimenti della fase di avvio, indicono e curano lo svolgimento delle prime elezioni e decadono automaticamente all'atto dell'insediamento degli organi elettivi.

Essi sono individuati in:

- Consiglio di Amministrazione della Cassa composto da n. 38. consiglieri individuati tenendo conto della rappresentatività delle diverse componenti (n. 16 azienda, n.16 personale in servizio, n. 6 personale in quiescenza) e della necessità di rappresentare le platee di tutte le forme confluenti fra i componenti degli organi di FAS (anche ex Caspop), CMA e FIAM in carica alla data di sottoscrizione del presente Accordo. In coerenza con quanto precede e con le disposizioni transitorie dell'atto costitutivo e dello statuto in apposito verbale condiviso fra le Parti entro il mese di gennaio 2027 saranno indicati i nominativi individuati.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione: la Presidenza è attribuita alla componente designata dall'Azienda.
- Collegio dei Sindaci: è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
- Direttore: il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore proposto dall'azienda, scelto tra soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, cui è affidata la direzione della struttura operativa della Cassa.
- Assemblea generale: è composta dai Soci. Le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i Soci.
  Nella fase transitoria esercita anche le attribuzioni dell'Assemblea dei Delegati.

Meccanismi di funzionamento e attribuzioni dei predetti organismi sono individuati nelle norme transitorie dello statuto.

In via eccezionale le Parti concordano che quanto sopra convenuto troverà applicazione fino al 31 dicembre 2029 e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2029.

5. Dotazione di avvio e contribuzioni per la nuova Cassa nella fase transitoria

L'Azienda si farà carico di un versamento iniziale alla nuova Cassa, a titolo di dotazione di avvio, di importo pari a € 30.000.

Fermo il versamento delle attuali contribuzioni alla forma di provenienza da parte del socio e dell'azienda per l'anno 2027, per il medesimo anno, le Parti condividono per la nuova Cassa un contributo aziendale pari a € 30,00 per socio.

6. *Spese di funzionamento del periodo transitorio*

Anche nella fase transitoria, le spese amministrative, di funzionamento e del personale della Cassa sono integralmente a carico di Banco BPM.

7. Gli esiti della fase transitoria saranno oggetto di informativa tra le Parti nell'ambito degli incontri di cui all'articolo 25.

CONFLUENZA DELLE FORME ESISTENTI

Articolo 7 – Modalità di confluenza: fusione per incorporazione

1. Come previsto dall'art. 5, la confluenza di FAS, CMA e FIAM nella Cassa avverrà, mediante fusione per incorporazione nella Cassa stessa, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari delle singole forme, nonché delle competenze e delle autonomie dei rispettivi organismi direttivi e deliberativi, delle norme del Codice Civile in materia di associazioni (articoli 36, 37 e 38 c.c.), della disciplina in materia di trasformazione, fusione e scissione degli enti del Libro I del Codice Civile (articolo 42-bis c.c.) e delle tempistiche di cui al medesimo art. 5 che precede, ferma l'efficacia dal 1° gennaio 2028.

2. Le Parti si danno atto che in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo convenuto, non sarà data la possibilità ai beneficiari di polizza assicurativa di cui all'art. 8, di iscriversi alla nuova Cassa.

3. Le Parti impegnano gli organi direttivi e deliberativi delle forme interessate ad attivarsi tempestivamente per lo svolgimento di ogni adempimento utile a rendere attuabile quanto previsto dal presente Accordo.

4. Le Parti, infine, si impegnano a promuovere, ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative, la più ampia informazione e partecipazione degli iscritti alle deliberazioni assembleari, anche mediante modalità telematiche e, ove statutariamente ammesso, il voto elettronico, per corrispondenza o per delega.

5. In relazione a quanto precede e alle previsioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 che seguono, le Parti si danno atto che la realizzazione del sistema sanitario integrativo unico determina, con efficacia dal 1° gennaio 2028, il definitivo superamento di tutte le forme attualmente esistenti e, conseguentemente, delle relative previsioni dell'accordo sindacale del 30 luglio 2025.

Articolo 8 – Forme assicurative di ex Profamily, Akros e Oaklins

1. Al fine di rendere più efficienti le attività per la realizzazione del sistema sanitario unico di Gruppo, le Parti si danno atto dell'opportunità di aggiornare le previsioni dell'accordo del 30 luglio 2025 con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3.4. Le stesse condividono quindi che i beneficiari delle forme assicurative di ex Profamily, Akros e Oaklins non avranno accesso alla CMA dal 1° gennaio 2027 e continueranno a beneficiare per tutto il 2027 delle coperture vigenti, con oneri ripartiti secondo le attuali previsioni. I predetti soggetti potranno aderire alla nuova cassa secondo le modalità di cui all'art. 12 e, con efficacia dal 1° gennaio 2028, beneficeranno delle relative prestazioni.

Articolo 9 – Iscritti di provenienza CASPOP ora in FAS

1. Al fine di rendere più efficienti le attività per la realizzazione del sistema sanitario unico di Gruppo, le Parti si danno atto dell'opportunità di aggiornare anche le previsioni dell'accordo del 30 luglio 2025 relative allo studio del possibile passaggio degli ex iscritti Caspop in Fas. Tenuto conto delle tempistiche di realizzazione del progetto di cui all'art. 5, le stesse impegnano il Consiglio di FAS ad attivarsi, affinchè siano garantite a detta platea le coperture assicurative a contraenza FAS loro dedicate e le relative condizioni assistenziali, senza soluzione di continuità, per l'anno 2027.

Articolo 10 – Iscritti di provenienza FIAM

1. Al fine di rendere più efficienti le attività per la realizzazione del sistema sanitario unico di Gruppo, le Parti si danno atto dell'opportunità di aggiornare anche le previsioni dell'accordo del 30 luglio 2025 relative al processo di armonizzazione riguardante FIAM, sulla scorta di quanto previsto dalla presente intesa.

LA CASSA DAL 1° GENNAIO 2028

Ad esito della fase transitoria e della confluenza, con decorrenza 1° gennaio 2028, la Cassa avrà le seguenti caratteristiche.

Articolo 11 – Soci e Familiari

1. Soci

Oltre a coloro che erano già Soci della nuova Cassa nella fase transitoria, assumono la qualità di Soci della stessa, le persone fisiche (personale in servizio, personale in quiescenza, aderenti al Fondo di Solidarietà, superstiti) appartenenti alle seguenti categorie:

a) i soci delle forme di assistenza sanitaria CMA, FAS e FIAM alla data del 31.12.2027, le cui posizioni vengono trasferite alla nuova cassa per effetto del perfezionamento delle operazioni di fusione e che non abbiano effettuato il recesso entro 30 giorni dalla data di efficacia delle stesse;
b) i beneficiari delle forme assicurative di ex Profamily, Akros e Oaklins alla data del 31.12.2027 che si siano iscritti alla nuova Cassa con le modalità di cui all'art. 12;
c) i dipendenti assunti presso le società del Gruppo a partire dal 01.01.2028, che si iscrivono alla cassa, con le modalità previste dai regolamenti;
d) i dipendenti in servizio a partire dal 01.01.2028 con qualsiasi tipo di contratto presso il Gruppo Banco Bpm;
e) il superstite del socio deceduto dal 01.01.2028: si tratta di coniuge non legalmente ed effettivamente separato (compresa la persona unita civilmente e il convivente di fatto con iscrizione al comune), figlio superstite che acquisisce la qualifica di socio in assenza del coniuge superstite fino a 50 anni, senza limite di età se invalidi al 100%;
f) dal 01.01.2028, i dipendenti in servizio presso le società del Gruppo Banco BPM con CCNL del Credito che, sulla base di specifici accordi sindacali, possono iscriversi alla cassa;
g) dal 01.01.2028, i dipendenti di società controllate, partecipate o di società terze già soci della nuova cassa e/o delle forme di assistenza sanitaria o assicurative precedenti (punti a e b) inviati a diverso titolo dal gruppo Banco BPM alle società partecipate o controllate o terze per le quali siano vigenti o vengano stipulati specifici accordi sindacali;
h) il dipendente socio che accede al Fondo di Solidarietà del settore del credito, per l'intera durata della relativa prestazione e successivamente in qualità di personale in quiescenza;

i) il socio della nuova cassa in quiescenza già dipendente delle società del Gruppo Banco BPM con CCNL del Credito ovvero delle società con CCNL del Credito confluite nel Gruppo BANCO BPM, con almeno 10 anni di servizio effettivo presso dette società, ovvero con almeno 5 anni di servizio effettivo presso dette società in caso di soci in quiescenza per inabilità. Si considera valido ai fini della maturazione della anzianità effettiva anche il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, in costanza della debita contribuzione alla Cassa.

   Qualora agli anni di servizio non corrispondesse analogo periodo di contribuzione, è ammesso il versamento, esclusivamente a carico del socio, di una somma equivalente al totale dei contributi che sarebbero stati versati in caso di permanenza in servizio per gli anni mancanti, avendo a riferimento l'importo da ultimo versato a tale titolo.

2. Familiari

Sono beneficiari delle prestazioni della Cassa, oltre ai Soci, i familiari degli stessi che vengono iscritti alla Cassa tenuto conto della normativa fiscale tempo per tempo vigente.

3. Familiari iscrivibili alla Cassa

Sono iscrivibili alla Cassa i seguenti familiari:

a) il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, l'unito civilmente e il convivente di fatto (con iscrizione al Comune) e senza limiti di età;
b) i figli, ivi compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati e affidati e i figli conviventi del coniuge, unito civilmente e convivente di fatto (con iscrizione al Comune) deceduto, fino al compimento del 50° anno di età;
c) i figli con inabilità accertata secondo la normativa tempo per tempo vigente, senza limiti di età;
d) i genitori e, in mancanza, gli altri ascendenti, fino al compimento del 70° anno di età. Senza limiti di età se conviventi e a carico.

I limiti di età di cui sopra si intendono riferiti al 31 dicembre dell'anno nel quale il familiare compie l'età indicata. L'iscrizione cessa con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Contribuzione

Per i familiari di cui al comma 3, il contributo è differenziato a seconda che il familiare risulti o meno fiscalmente a carico del Socio secondo la normativa fiscale tempo per tempo vigente:

a) per i familiari fiscalmente a carico è dovuto un contributo annuo pari a:
   - per i figli, 0,25% della retribuzione del Socio, calcolata sull'ammontare di tutte le voci retributive soggette a contribuzione INPS percepite. In tutti i casi di retribuzione parziale o nulla, il suddetto contributo è calcolato sulla retribuzione figurativa del pari grado in servizio a tempo pieno;
   - per il coniuge, 0,30% della retribuzione del Socio, calcolata sull'ammontare di tutte le voci retributive soggette a contribuzione INPS percepite. In tutti i casi di retribuzione parziale o nulla, il suddetto contributo è calcolato sulla retribuzione figurativa del pari grado in servizio a tempo pieno.

In relazione alle categorie di cui sopra, si precisa che il contributo viene pagato sino a un massimo di tre familiari (il contributo non è dovuto dal 4° familiare in poi).

b) per i genitori e, in loro mancanza, gli altri ascendenti fiscalmente a carico è dovuto un contributo annuo di euro 500,00;

c) per i familiari non fiscalmente a carico di cui al comma 3, lettera a), è dovuto il contributo di cui all'allegato 1 – Tabella A. In tali casi i massimali saranno condivisi con il socio, secondo quanto sarà previsto ad esito dei lavori della commissione di cui all'art 14;
d) per tutti i familiari non fiscalmente a carico di cui al comma 3, lettere b), c) e d), è dovuto il contributo di cui all'allegato 2 – Tabella B. In tali casi i massimali saranno condivisi con il socio, secondo quanto sarà previsto ad esito dei lavori della commissione di cui all'art 14.

5. Sanatoria per i familiari dei Soci al 1° gennaio 2028

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 12, comma 6 (familiari di soci iscritti che confluiscono nella nuova cassa dal 1° gennaio 2028), si precisa quanto segue:

- i familiari che non avrebbero potuto essere iscritti alle precedenti forme, potranno essere iscritti alla nuova Cassa entro 60 giorni dall'efficacia dell'operazione di fusione, con effetto dal 1° gennaio 2028, senza versamento di alcun contributo;
- i familiari non iscritti che avrebbero potuto essere iscritti alle precedenti forme, potranno essere iscritti alla nuova Cassa entro 60 giorni dall'efficacia dell'operazione di fusione, con effetto dal 1° gennaio 2028, con versamento di un contributo iniziale aggiuntivo di euro 2.000, rateizzabile in massimo 4 anni.

Si precisa che i familiari a carico non iscritti, che avrebbero potuto essere iscritti alle precedenti forme senza il versamento di alcun contributo, potranno essere iscritti alla nuova Cassa entro 60 giorni dall'efficacia dell'operazione di fusione, con effetto dal 1° gennaio 2028, senza versamento di alcun contributo.

6. Sanatoria per i familiari di coloro che aderiscono alle sanatorie di cui ai punti 8 e 9 dell'art. 12

Con riferimento ai familiari dei soci che aderiscono alle sanatorie di cui ai punti 8 e 9 dell'art. 12, è previsto la possibilità di iscrizione alla nuova cassa dal 1° gennaio 2028 ed entro il 29 febbraio 2028, alle seguenti condizioni:

- i familiari che non avrebbero potuto essere iscritti alle precedenti forme, potranno essere iscritti alla nuova Cassa con effetto dal 1° gennaio 2028, senza versamento di alcun contributo;
- i familiari non iscritti che avrebbero potuto essere iscritti alle precedenti forme, potranno essere iscritti alla nuova Cassa con effetto dal 1° gennaio 2028, con versamento di un contributo di euro 2.000 per costituzione riserva, rateizzabile in massimo 4 anni.

Si precisa che i familiari a carico non iscritti, che avrebbero potuto essere iscritti alle precedenti forme senza il versamento di alcun contributo, potranno essere iscritti alla nuova Cassa con effetto dal 1° gennaio 2028, senza versamento di alcun contributo.

7. Iscrizione tardiva per i familiari dei soci dipendenti a partire dal 1° marzo 2028

A partire dal 1° marzo 2028, nei casi di regolare iscrizione del socio dipendente e tardiva iscrizione del familiare alla Cassa (non avvenuta entro i termini previsti dai regolamenti), sarà richiesto il pagamento della seguente contribuzione: versamento contributi e oneri a decorrere dalla data della maturazione del diritto all'iscrizione del familiare. Le prestazioni saranno erogate solo per spese sostenute successivamente alla data di adesione e comunque non precedentemente alla medesima.

8. Familiari non iscrivibili alla Cassa

Non sono iscrivibili alla Cassa i seguenti familiari:

a) i nipoti;
b) i generi e le nuore;

c) il suocero e la suocera;
d) i fratelli e le sorelle;
e) i figli del coniuge, dell'unito civilmente e del convivente di fatto (con iscrizione al Comune);
f) i genitori e in loro mancanza gli altri ascendenti, oltre il compimento del 70° anno di età;
g) i figli, ivi compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati e affidati e i figli conviventi del coniuge, unito civilmente e convivente di fatto (con iscrizione al Comune) deceduto, oltre il compimento del 50° anno di età.

9. Copertura assicurativa

Per i familiari di cui al comma 8, nonché per i familiari di cui al comma 3 non fiscalmente a carico che non si iscrivano alla Cassa, è resa disponibile una convenzione assicurativa ad adesione individuale e facoltativa, a totale carico dell'aderente e senza oneri a carico della Cassa né dell'Azienda. Il contenuto delle garanzie, i premi, i limiti di età e di accesso e le modalità di adesione sono definiti dalla relativa convenzione assicurativa, le cui condizioni saranno tempo per tempo negoziate dalla Cassa, relativamente alla quale la Cassa stessa darà informativa ai Soci.

Al riguardo le Parti impegnano gli organi direttivi e deliberativi della nuova Cassa a negoziare, definire e rinnovare nel tempo tale convenzione, garantendo la continuità della copertura a tutela degli aderenti mediante tempestiva negoziazione (orientata a salvaguardare, per gli aderenti già assicurati, il mantenimento delle condizioni di assicurabilità, senza nuovi limiti di età o esclusioni connesse a patologie insorte durante il periodo di copertura), anche in caso di cessazione, mancato rinnovo, sostituzione della convenzione.

10. Disposizioni comuni

I familiari che risultano beneficiari delle Forme confluenti o delle forme assicurative di ex Profamily, Akros e Oaklins alla data del 31 dicembre 2027 devono confermare la propria iscrizione alla Cassa ovvero la propria adesione alla copertura assicurativa nei termini e con le modalità che saranno comunicati.

Il permanere della qualità di Socio in capo al soggetto di riferimento e la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo sono condizioni necessarie al fine di garantire la fruizione delle prestazioni in capo ai familiari.

Articolo 12 – Confluenza e Adesione

1. Le Parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2028, l'Azienda garantirà l'assistenza sanitaria esclusivamente per il tramite della Cassa: la contribuzione aziendale in materia di assistenza sanitaria sarà pertanto riconosciuta unicamente in favore dei soci in servizio e in esodo della Cassa, secondo quanto previsto dall'art. 15, lett. a).

2. Con il perfezionamento delle operazioni di fusione i soci delle Casse/Fondi saranno automaticamente iscritti alla nuova Cassa con effetto dal 1° gennaio 2028, salvo esercizio della facoltà di recesso entro 30 giorni.

3. Le Parti condividono inoltre che, entro la data del 30 novembre 2027, anche ai beneficiari delle forme assicurative di ex Profamily, Akros e Oaklins sia data la possibilità di aderire alla cassa manifestandone la volontà in forma individuale ed espressa mediante l'apposita modulistica che sarà resa disponibile con congruo anticipo, con effetto dal 1° gennaio 2028.

4. I nuovi assunti a decorrere dal 1° gennaio 2028, potranno effettuare l'adesione libera e volontaria alla Cassa entro 90 giorni dall'assunzione, con effetto dalla data di adesione stessa.

5. In relazione a quanto precede, la mancata adesione alla nuova Cassa ai sensi del comma 3 che precede o l'esercizio del diritto di recesso ai sensi del comma 2 che precede comportano la perdita del diritto alla contribuzione aziendale ai sensi dell'art 15, lett. a) al singolo per l'assistenza sanitaria.

6. Dalla data del 1° gennaio 2028, sarà possibile, aggiornare (inserendo o confermando) l'elenco dei familiari di ciascun socio.

7. L'adesione alla Cassa è libera e volontaria per tutte le categorie di soci di cui all'art. 11, e decorre, ai fini della fruizione delle prestazioni a regime, dal 1° gennaio 2028.

8. Sanatoria nel corso del 2027 per i dipendenti non iscritti a FAS (compresa ex CASPOP), FIAM, CMA

Le parti condividono che, i dipendenti non iscritti a nessuna delle forme CMA, FAS (compresa ex CASPOP) e FIAM, potranno procedere all'iscrizione alla forma di riferimento in base agli accordi tempo per tempo vigenti, alle seguenti condizioni fino alla data del 31 dicembre 2027:

- versamento di un contributo iniziale di euro 1.500 per costituzione riserva;
- versamento di un contributo di euro 250 per ogni anno di mancata iscrizione dalla data di assunzione o dalla data di possibile adesione. Tale previsione non si applica ai dipendenti non iscritti a ex CASPOP.

Le parti impegnano gli organi direttivi e deliberativi delle tre forme CMA, FAS e FIAM a dare attuazione a quanto precede. Il contributo potrà essere versato in forma rateale sino a un massimo di quattro annualità.

9. *Sanatoria dal 01.01.2028 al 29.02.2028 per i dipendenti non iscritti a FAS (compresa ex CASPOP), FIAM, CMA*

Le parti condividono che, i dipendenti non iscritti a nessuna delle forme CMA, FAS (compresa ex CASPOP) e FIAM, potranno procedere all'iscrizione alla nuova Cassa dal 1° gennaio 2028 al 29 febbraio 2028, con efficacia dal 1° gennaio 2028 alle seguenti condizioni

- versamento di un contributo iniziale di euro 1.500, in aggiunta all'ulteriore versamento del contributo di cui all'art. 17, comma 5, sulla base della forma alla quale avrebbero potuto aderire;
- versamento di un contributo di euro 250 per ogni anno di mancata iscrizione (escluso naturalmente il 2028) alla precedente forma dalla data di assunzione o dalla data di possibile adesione. Tale previsione non si applica ai dipendenti non iscritti a ex CASPOP.

Il contributo potrà essere versato in forma rateale sino a un massimo di quattro annualità.

10. Iscrizioni tardive dei dipendenti alla nuova Cassa a partire dal 1° marzo 2028

Le parti si danno atto che in tutti i casi in cui, a partire dal 1° marzo 2028, l'iscrizione alla nuova cassa non sia avvenuta entro i termini previsti dai regolamenti (entro i 90 giorni dalla data di assunzione), all'interessato sarà richiesto il pagamento della seguente contribuzione: versamento dei contributi a decorrere dalla data di assunzione (le prestazioni saranno erogate solo per spese sostenute successivamente alla data di adesione e comunque non precedentemente alla stessa).

A partire dal 1° marzo 2028, analoghe condizioni troveranno applicazione anche nei confronti del personale già in servizio che non abbia aderito alla sanatoria di cui ai paragrafi 8 e 9 che precedono. L'iscrizione avverrà con efficacia dalla data di adesione (le prestazioni saranno erogate solo per spese sostenute successivamente alla data di adesione e comunque non precedentemente alla stessa).

Articolo 13 – Prestazioni

1. La Cassa eroga prestazioni integrative e/o sostitutive rispetto ai livelli essenziali di assistenza previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. Le prestazioni possono essere erogate:

a) in forma diretta;
b) in forma indiretta mediante rimborso delle spese sostenute;
c) mediante coperture assicurative o altri strumenti di protezione sanitaria stipulati dalla Cassa.

3. Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie garantite sono individuate dal Nomenclatore e dall'eventuale Piano Sanitario che ne definisce tipologia, limiti, condizioni e modalità di accesso.

Il diritto alle prestazioni è subordinato al regolare versamento dei contributi dovuti, nei termini e con le modalità previsti dai Regolamenti.

Articolo 14 – Nomenclatore Assistenza Sanitaria e Commissione Prestazioni

1. Le Parti condividono che, dal 1° gennaio 2028, la Cassa applica un Nomenclatore in sostanziale continuità con quello vigente al 31 dicembre 2026 nella CMA, quale riferimento delle prestazioni a regime relative all'assistenza sanitaria.

2. Con l'obiettivo di dare attuazione a quanto previsto al comma 1, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo sarà dato incarico a un team di esperti sanitari, assicurativi e attuariali di valutare possibili aggiornamenti del nomenclatore della Cassa, relativamente a prestazioni, massimali, franchigie e condizioni di erogazione tenuto conto anche del cruscotto delle prestazioni definito dal ministero della salute. Agli stessi, sarà, altresì, richiesto di valutare possibili soluzioni per garantire la continuità dei massimali delle prestazioni pluriennali, la valorizzazione degli importi già fruiti presso le forme di provenienza, nonché la possibilità di un ingresso graduale a tali prestazioni.

3. L'azienda informerà la Delegazione sindacale in merito allo svolgimento dei lavori della Commissione relativamente alle tematiche di cui sopra, con cadenza periodica e comunque già entro 30 giorni dall'inizio degli stessi. La Commissione conclude i propri lavori entro il 30 giugno 2027 Gli stessi saranno oggetto di valutazione congiunta delle Parti.

Articolo 15 – Contribuzioni

1. Le contribuzioni alla Cassa sono così determinate, con decorrenza dal 1° gennaio 2028:

a) contribuzione aziendale: euro 1.300 annui per ciascun dipendente in servizio o aderente al Fondo di Solidarietà, versata esclusivamente alla Cassa in sostituzione integrale delle contribuzioni in precedenza versate alle forme esistenti. E' prevista una rivalutazione biennale del contributo a partire dal 1° gennaio 2030 con applicazione dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riscontrato al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso la contribuzione aziendale complessiva non potrà mai essere inferiore a quanto versato nel primo esercizio ordinario della nuova Cassa;
b) contribuzione dei dipendenti: 1,40 % della retribuzione, calcolata sull'ammontare di tutte le voci retributive soggette a contribuzione INPS percepite. In tutti i casi di retribuzione parziale o nulla, il suddetto contributo è calcolato sulla retribuzione figurativa del pari grado in servizio a tempo pieno;
c) contribuzione del personale aderente al Fondo di Solidarietà: 1,40 % calcolato sull'imponibile utilizzato per determinare i contributi INPS dovuti per il periodo di esodo. In caso di imponibile

calcolato su retribuzione a tempo parziale, lo stesso verrà riparametrato alla retribuzione a tempo pieno;

d) contribuzione del personale in quiescenza: come stabilito all'articolo 16;
e) contribuzione dei soci superstiti: 1,40 % della sommatoria dei redditi di lavoro, di tutte le pensioni e della pensione della reversibilità;
f) contribuzione per ex dipendenti cessati dal servizio per superamento del comporto già percettori di assegno di invalidità fino al riconoscimento della pensione di inabilità totale e permanente: 1,40% sulla sommatoria di tutte le pensioni percepite dal Socio;
g) contribuzione a carico del socio per i familiari fiscalmente a carico come previsto dall'art. 11;
h) contribuzione a carico del socio per i familiari non fiscalmente a carico come previsto dall'art. 11.

Articolo 16 – Contribuzioni del personale in quiescenza

1. Le Parti concordano che, per il personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 2028 e per tutto il personale già in quiescenza alla data del 31 dicembre 2027 di provenienza Akros, Oaklins e ex Profamily, la contribuzione sia pari al 2,10% sulla sommatoria di tutte le pensioni percepite dal Socio.

2. Le Parti convengono altresì che, con decorrenza dal 1° gennaio 2028, la contribuzione dovuta dal personale in quiescenza alla data del 31 dicembre 2027 di provenienza FAS, ex CASPOP, FIAM, CMA, sia in sostanziale continuità con le contribuzioni attualmente applicate presso le forme di provenienza, con garanzia di un contributo complessivo, comunque, non inferiore a quello versato alla data del 31 dicembre 2027.

3. Eventuali successivi adeguamenti delle contribuzioni di cui al presente articolo saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nei limiti statutari, tenendo conto dell'equilibrio complessivo della Cassa e dei principi di equità tra generazioni di iscritti.

Articolo 17 – Riserva della Cassa, trasferimento dei patrimoni e contributi di costituzione della riserva

1. Per effetto delle confluenze di cui all'articolo 7, i patrimoni e le riserve di FAS, CMA e FIAM proseguono nella Cassa senza soluzione di continuità.

2. Le Parti riconoscono che la Cassa costituisce la prosecuzione e l'evoluzione delle esperienze mutualistiche rappresentate da FAS, CMA e FIAM e che la confluenza avviene nel rispetto della continuità delle finalità assistenziali, della tutela dei soci e della valorizzazione dei patrimoni accumulati nel tempo.

3. A tutela della stabilità e della sostenibilità di lungo periodo della Cassa, ad esito delle verifiche attuariali effettuate, le Parti prendono atto che la riserva unica complessiva della nuova Cassa, a beneficio di tutti gli iscritti, dovrà avere un importo ad oggi quantificabile in 30 milioni di euro, corrispondente a una riserva pro-capite di euro 980 per socio.

4. La riserva di cui al comma 3 è alimentata:

a) dalle riserve residue delle forme confluenti (compresa la riserva del Fondo Solidaristico ASA, secondo le destinazioni di cui al successivo comma 6), che proseguono nella Cassa per effetto della fusione, complessivamente stimate in 21,4 milioni di euro (di cui, sulla base delle evidenze al 2026: 6,8 milioni riferibili alla riserva ex CASPOP presso FAS; 2,4 milioni FAS; 1,2milioni FIAM; 11milioni CMA);
b) dai contributi di costituzione della riserva a carico dei soci, di cui al successivo comma 5;
c) dall'importo residuo del versamento iniziale aziendale di cui all'articolo 6;

d) dalle eventuali eccedenze di gestione destinate a riserva ai sensi dell'articolo 20 della nuova Cassa.

5. Ciascun socio proveniente dalle forme confluenti è tenuto a un contributo di costituzione della riserva determinato in misura pari alla differenza tra la riserva pro-capite di cui al comma 3 e la riserva pro-capite della forma di provenienza, quale risultante dal rapporto tra la riserva residua trasferita alla Cassa dalla forma medesima e il numero dei relativi soci. Sulla base delle evidenze attuali, il contributo di costituzione della riserva è così determinato:

a) soci di provenienza CASPOP: euro 360;
b) soci di provenienza FAS: euro 600;
c) soci di provenienza FIAM: euro 460;
d) soci di provenienza CMA: euro 0.

Inoltre, il contributo di costituzione della riserva è così determinato per:

e) soci di provenienza Akros: euro 980;
f) soci di provenienza Oaklins: euro 980;
g) soci di provenienza ex Profamily: euro 980;
h) assunti nel corso del 2026 e 2027 presso le società del Gruppo: euro 0.

6. Il contributo di costituzione della riserva a carico dei soci può essere versato, sino a concorrenza, mediante l'utilizzo, delle somme presenti sulla propria posizione individuale ASA, destinate al pagamento, anche parziale, del contributo di costituzione della riserva a suo carico, oltre che a scomputo delle contribuzioni ordinarie ai sensi degli articoli 15 e 16.

7. Il contributo di costituzione della riserva potrà essere versato in forma rateale, sino a un massimo di 3 annualità.

8. Gli importi di cui al comma 5 lett. a), b), c), d) saranno oggetto di conguaglio in sede di perfezionamento delle operazioni di confluenza, sulla base delle risultanze effettive delle riserve trasferite.

Articolo 18 – Assenza di riserve con vincolo di destinazione

1. Ferme restando l'unitarietà della rappresentazione contabile e finanziaria della Cassa e la gestione unica di cui all'articolo 20, nella Cassa non sono previste riserve, sezioni o evidenze patrimoniali con vincolo di destinazione riferite alle platee delle forme di provenienza. Fanno eccezione, esclusivamente: (i) le evidenze nominative delle posizioni individuali ASA di cui all'articolo 19, (ii) la gestione Superstiti ex CMA di cui all'articolo 22, quale ramo ad esaurimento.

2. In particolare, nella Cassa non è mantenuta alcuna sezione dedicata alla platea ex CASPOP: la riserva ex CASPOP presente presso FAS ai sensi dell'accordo del 30 luglio 2025 confluisce nella riserva unica della Cassa di cui all'articolo 17 e concorre, quale riserva pro-capite di provenienza della relativa platea, alla determinazione del contributo di costituzione della riserva dovuto dai soci di provenienza CASPOP ai sensi dell'articolo 17, comma 5; in tal modo la valorizzazione della riserva a favore di detta platea, secondo le priorità di utilizzo stabilite dal medesimo accordo, è integralmente realizzata attraverso la corrispondente riduzione del contributo individuale a loro carico. Il medesimo criterio si applica alle riserve rivenienti da ciascuna altra forma confluente.

Articolo 19 – Superamento delle gestioni di Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (ASA)

1. Nella prospettiva di adeguamento al requisito di operatività secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti introdotto, le Parti si danno reciprocamente atto che appare necessario un

intervento di aggiornamento delle gestioni di Assistenza Sanitaria Aggiuntiva (ASA) presenti nelle forme confluenti e condividono quindi che:

a) a partire dal 1° gennaio e fino al 30 novembre 2027 (chiusura piano welfare) sarà consentito il versamento a titolo di ASA alle forme attuali unicamente tramite il portale welfare, secondo le modalità attualmente in uso e previste dai vigenti regolamenti ASA;
b) a partire dal 1° gennaio 2028 sarà consentito il versamento a titolo di ASA da parte di tutti i Soci in servizio della nuova cassa sempre solo tramite il portale welfare, secondo le modalità che, nel rispetto del principio di mutualità, saranno definite in apposito regolamento.

In ragione di quanto precede, resta quindi inteso che non sono più ammessi versamenti "volontari" a partire dal 1° gennaio 2027.

2. Le somme residue presenti sulle posizioni individuali ASA alla data di efficacia delle operazioni di fusione saranno trasferite alla Cassa in apposita evidenza dedicata, con integrale conservazione della riferibilità nominativa alle singole posizioni e senza soluzione di continuità nei diritti dei titolari. Presso la Cassa, le somme così trasferite continueranno ad essere fruite dai titolari sino ad esaurimento, e comunque entro il termine del 31.12.2028 (termine decorso il quale le Parti si incontreranno per individuare le modalità di smaltimento degli importi residui), e potranno essere utilizzate, dal 1° gennaio 2028, con il seguente ordine di priorità: (i) a scomputo delle contribuzioni individuali ordinarie dovute alla Cassa; (ii) in pagamento, anche parziale, del contributo di costituzione della riserva a suo carico di cui all'articolo 17, comma 5; (iii) a rimborso delle prestazioni sanitarie, secondo le modalità già previste dai regolamenti ASA delle forme di provenienza. Le modalità, i termini e l'ordine di priorità degli utilizzi sono definiti da apposito Regolamento.

3. Restano ferme le previsioni dei regolamenti ASA delle forme di provenienza in materia di chiusura delle posizioni. L'eventuale riserva del Fondo Solidaristico ASA è destinata, a favore dell'intera platea degli aventi diritto, alla riduzione del contributo di costituzione della riserva a carico dei soci, ai sensi dell'articolo 17.

Articolo 20 – Gestione unitaria e solidarietà intergenerazionale

1. La Cassa è caratterizzata da una gestione unica e unitaria, riferita indistintamente a tutti gli iscritti, in servizio e in quiescenza, con un unico bilancio e un unico equilibrio economico complessivo. Non sono previste gestioni separate tra iscritti attivi e iscritti in quiescenza, ferme restando esclusivamente le evidenze patrimoniali di cui agli articoli 19 e 22.

2. La gestione unitaria costituisce diretta espressione dei principi di mutualità e di solidarietà tra gli iscritti — anche intergenerazionale, tra personale in servizio e personale in quiescenza — su cui la Cassa si fonda ai sensi dell'articolo 3: tutti gli iscritti concorrono, con le contribuzioni differenziate stabilite dagli articoli 15 e 16, al finanziamento delle prestazioni dell'intera comunità della Cassa, senza alcuna correlazione tra contribuzione individuale o di categoria e prestazioni fruibili.

3. La gestione della Cassa dovrà tendere al pareggio o all'avanzo di ciascun esercizio; le eventuali eccedenze saranno iscritte a riserva secondo le previsioni statutarie.

Articolo 21 – Organi della Cassa

1. Fermo quanto previsto dall'art. 6, punto 4, le Parti convengono di disciplinare la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della Cassa, secondo quanto previsto dal presente articolo, che lo Statuto recepisce e integra.

2. Sono individuati quali organi della Cassa:

- l'Assemblea Generale;
- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore.

3. Assemblea Generale. L'Assemblea Generale è costituita dai soci della Cassa ed è presieduta dal Presidente della Cassa o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore età.

4. Assemblea dei Delegati. L'Assemblea dei Delegati è formata da 70 componenti tra i Soci, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 designati da Banco BPM a propria rappresentanza e 40 eletti in rappresentanza dei Soci sulla base del Regolamento Elettorale. La componente elettiva è ripartita come segue: 30 Delegati eletti fra i soci in servizio e 10 Delegati eletti fra i soci in quiescenza.

5. Consiglio di Amministrazione. La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 29 componenti, dei quali 12 nominati da Banco BPM e 17 eletti dall'Assemblea Generale in rappresentanza dei soci. La componente elettiva è ripartita come segue: 12 Consiglieri eletti fra i soci in servizio e 5 Consiglieri eletti fra i soci in quiescenza.

6. Presidente e Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione in modo alternato tra i componenti nominati dalla Capogruppo e i componenti eletti in rappresentanza dei Soci. In occasione del primo mandato elettivo la carica di Presidente sarà ricoperta da uno dei componenti eletti in rappresentanza dei Soci.

7. Collegio dei Sindaci. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, di cui 1eletti dall'Assemblea Generale in rappresentanza dei soci e 2 nominati da Banco BPM; tutti sono iscritti nel registro dei revisori legali.

8. Direttore. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione di Banco BPM fra i soci in possesso di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità. Allo stesso è affidata la direzione della struttura operativa della Cassa.

9. Le cariche negli organi della Cassa sono a titolo gratuito, salvo il collegio dei sindaci.

10. Le cariche di Delegato, di Consigliere di Amministrazione, di componente del Collegio dei Sindaci e di Direttore sono tra loro incompatibili.

ASSISTENZA SOCIALE E SUPERSTITI

Articolo 22 – Assistenza Sociale, Assistenza Superstiti e coperture caso morte

1. **Assistenza Sociale CMA.** Le prestazioni dell'attuale comparto Assistenza Sociale della CMA non confluiscono nella Cassa. Dal 1° gennaio 2028, tutele di contenuto equivalente saranno garantite direttamente da Banco BPM secondo quanto sarà previsto dal contratto di secondo livello, mediante apposita intesa da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2027.

2. **Assistenza Superstiti CMA.** Il comparto Assistenza Superstiti della CMA è posto in gestione ad esaurimento (ramo secco) nell'ambito della Cassa, alimentata dalle attività e riserve riferibili al comparto medesimo, che vi proseguono per effetto della fusione. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente in favore dei percettori alla data del 31 dicembre 2027 di provenienza CMA, con integrale garanzia dei diritti maturati e maturandi, sino alla naturale chiusura del ramo. Qualora le risultanze attuariali evidenzino l'incapienza prospettica della sezione, Banco BPM garantirà, mediante apposita convenzione con la Cassa, la copertura degli obblighi sino al completo

esaurimento della gestione. In nessun caso le attività e le riserve del comparto potranno essere trasferite o restituite, in tutto o in parte, all'Azienda.

Eventi futuri. Dal 1° gennaio 2028, la tutela economica conseguente al decesso dei dipendenti delle Società del Gruppo con CCNL Credito sarà garantita mediante copertura assicurativa collettiva caso morte.

SPESE DI FUNZIONAMENTO, ANAGRAFE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Spese di funzionamento e di personale

1. Le spese amministrative e di funzionamento della Cassa sono integralmente a carico di Banco BPM.

2. A partire dal 1°gennaio 2028, a seguito del venir meno dei distacchi del personale presso le attuali forme, Banco BPM provvederà a garantire, unicamente presso la nuova Cassa, distacchi di personale al fine di garantire il funzionamento della stessa.

Articolo 24 – Anagrafe dei Fondi Sanitari

1. Le Parti convengono che l'iscrizione della Cassa all'Anagrafe dei Fondi Sanitari presso il Ministero della Salute — condizione del regime fiscale agevolato dei contributi ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera e-ter), e 51, comma 2, lettera a), del TUIR — sia perseguita attraverso due percorsi tra loro concorrenti e alternativi:

A. **Subentro per fusione**: per effetto delle operazioni di fusione di cui all'articolo 7, con efficacia dal 1° gennaio 2028, e della conseguente successione a titolo universale nei rapporti giuridici delle forme incorporate — tutte iscritte e attestate presso l'Anagrafe — la Cassa subentra nelle relative iscrizioni ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.M. 27 ottobre 2009.
B. **Iscrizione autonoma**: la Cassa, avviata l'erogazione delle prestazioni minime della fase transitoria nel corso del 2027 e approvato il primo bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027, presenta la domanda di iscrizione all'Anagrafe nella finestra 1° gennaio – 31 luglio 2028, corredata dalla certificazione del rispetto della soglia delle risorse vincolate riferita all'esercizio 2027, ai sensi del D.M. 27 ottobre 2009.

2. I due percorsi sono attivati cumulativamente: il subentro assicura la continuità dell'attestazione a decorrere dal 1° gennaio 2028, mentre l'iscrizione autonoma sul bilancio 2027 ne costituisce conferma e presupposto dei successivi rinnovi annuali.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'iscrizione all'Anagrafe e il mantenimento annuale della stessa costituiscono condizione del regime fiscale agevolato dei contributi; ove nessuno dei due percorsi di cui al comma 1 risulti perfezionato in tempo utile rispetto al 1° gennaio 2028, troverà applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 26.

Articolo 25 – Incontri di verifica e monitoraggio

1. Le Parti convengono di effettuare incontri periodici di verifica con cadenza almeno trimestrale al fine di presidiare lo stato di attuazione del presente Accordo, l'avanzamento delle attività connesse alla costituzione della Cassa, l'andamento della fase transitoria, gli esiti delle deliberazioni assembleari delle forme esistenti e gli adempimenti presso l'Anagrafe dei Fondi Sanitari. Nell'ambito

di tali incontri sarà fornito, entro i primi mesi del 2027, un aggiornamento delle valutazioni attuariali riferito ai dati dell'anno 2026, ad esito della chiusura del bilancio di esercizio 2026.
Saranno altresì previsti al termine della fase transitoria, incontri semestrali di verifica dell'andamento della nuova cassa.
2. Su richiesta di una delle Parti potranno essere convocati incontri ulteriori qualora intervengano eventi o circostanze che possano incidere significativamente sull'attuazione del presente Accordo.

3. Le Parti si danno atto che dal 1° gennaio 2028 tutti i neoassunti del Gruppo saranno destinatari della Cassa, con conseguente superamento, da tale data, dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 5 dell'accordo del 30 luglio 2025 limitatamente all'ambito dell'assistenza sanitaria.

Articolo 26 – Clausola di salvaguardia e impegni delle Parti

1. Le Parti adottano ogni iniziativa necessaria a garantire la piena attuazione del presente Accordo e impegnano gli organi direttivi e deliberativi delle forme interessate ad attivarsi con efficacia e tempestività per lo svolgimento di ogni adempimento utile.

2. Qualora intervengano modifiche normative, fiscali, regolamentari o interpretative — ivi compresi gli esiti dei processi di riforma della disciplina dei fondi sanitari integrativi in corso — ovvero sopravvengano circostanze straordinarie suscettibili di incidere sull'equilibrio economico, patrimoniale, attuariale o gestionale della Cassa o sulla fattibilità del cronoprogramma, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di individuare le soluzioni più idonee a preservare la continuità delle tutele assistenziali, i principi mutualistici e solidaristici della Cassa, il regime fiscale della contribuzione e la sostenibilità complessiva del sistema, potendo a tal fine ridefinire le decorrenze anche di singole previsioni.

3. Le Parti confermano che il presente Accordo deve essere interpretato e applicato in coerenza con i principi di continuità mutualistica, tutela degli associati, economicità della gestione, valorizzazione dei patrimoni conferiti e solidarietà intergenerazionale che ne hanno ispirato la sottoscrizione, e riconoscono che la costituzione della Cassa rappresenta un progetto strategico di lungo periodo per la tutela della salute e del benessere delle persone del Gruppo, impegnandosi a favorirne il consolidamento e lo sviluppo nel tempo.

Banco BPM

anche in qualità di Banca Capogruppo

Le Organizzazioni Sindacali

FABI FIRST Cisl FISAC Cgil UILCA UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB

Allegato 1 - TABELLA A

Coniuge e assimilati non a carico

Contributo per scaglione di reddito del familiare.

Reddito del familiare: reddito complessivo al lordo oneri deducibili	Contributo mensile	Contributo annuo
≤ 10.000	come a carico*	**come a carico***
10.001 – 15.000	25 €	**300 €**
15.001 – 30.000	35 €	**420 €**
30.001 – 40.000	50 €	**600 €**
40.001 – 50.000	70 €	**840 €**
50.001 – 60.000	90 €	**1.080 €**
60.000 +	120 €	1.440 €

* Fino a € 10.000 di reddito del coniuge e assimilati si applica il contributo previsto per i familiari a carico, ovvero lo 0,30% calcolato sul reddito del socio.

Coniuge e assimilati sotto i 35 anni: per le fasce di reddito superiori a € 40.000 si applica la griglia corrispondente a 1 familiare della tabella B .
Coniuge e assimilati sotto I 51 anni : per le fasce di reddito superiori a € 60.000 si applica la griglia corrispondente a 1 familiare della tabella B.

Allegato 2 -TABELLA B

Altri familiari non a carico

Contributo annuo per fascia di età, reddito del familiare e numero di familiari iscritti.

Età	Reddito	1 familiare	2 familiari	3 familiari	4 o più familiari
≤ 35	≤ 20k	**500 €**	455 €	430 €	400 €
	20k – 40k	**605 €**	555 €	515 €	470 €
	40k – 60k	**705 €**	655 €	615 €	570 €
	+ 60k	**805 €**	775 €	715 €	670 €
36 – 50	≤ 20k	**840 €**	765 €	700 €	630 €
	20k – 40k	**965 €**	885 €	820 €	755 €
	40k – 60k	**1.085 €**	1.010 €	940 €	875 €
	+ 60k	**1.210 €**	1.130 €	1.065 €	995 €
51 – 65	≤ 20k	**1.085 €**	1.055 €	1.020 €	985 €
	20k – 40k	**1.445 €**	1.330 €	1.230 €	1.130 €
	40k – 60k	**1.775 €**	1.660 €	1.560 €	1.460 €
	+ 60k	**2.105 €**	1.995 €	1.895 €	1.795 €
66 +	≤ 20k	**1.155 €**	1.100 €	1.050 €	1.000 €
	20k – 40k	**1.600 €**	1.470 €	1.360 €	1.250 €
	40k – 60k	**1.950 €**	1.840 €	1.725 €	1.615 €
	+ 60k	**2.315 €**	2.205 €	2.095 €	1.985 €

Coniuge e assimilati sotto i 35 anni: per le fasce di reddito superiori a € 40.000 si applica la griglia corrispondente a 1 familiare.
Coniuge e assimilati sotto I 51 anni : per le fasce di reddito superiori a € 60.000 si applica la griglia corrispondente a 1 familiare.